

Verbale di Accordo
per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per i
dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e p.m.i. della Provincia
del Verbano, Cusio, Ossola

Addì 26 luglio 2012 in Verbania Pallanza presso la Sede di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

tra

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, rappresentata dal Presidente Francesco Del Boca, dal Delegato della Sezione Edili Giuliano Nicola, dal Delegato della Sezione Decoratori e Affini Antonio Elia, assistiti dal Direttore Amleto Impaloni e da Cesare Maurizio Valvo, Elena Tommasini, Dario Ciocca;

Cna Costruzioni Associazione Provinciale del VCO, rappresentata dal Presidente Fausto Sgrò, assistito dal coordinatore provinciale Angelo Omar Bargiga e Soncin Virna;


e

la **FENEAL – UIL**, rappresentata dal Segretario Dario Galizzi e Luca Lepiani
la **FILCA – CISL**, rappresentata dal Segretario Gianni Marani e Alessandro Beltrami,
la **FILLEA – CGIL**, rappresentata dal Segretario Luca Bartolini e da Vincenzo Tarallo,
Antonio Gigliotti, Antonio De Lorenzo;

Visti

- l'accordo 16 dicembre 2010 per l'attuazione ed integrazione del CCNL 23 luglio 2008 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini;
- l'articolo 42 "accordi locali" che demanda alla contrattazione territoriale la definizione di una serie di materie specificatamente individuate;
- il CCRIL del Piemonte 28 giugno 2011;
- la piattaforma fatta pervenire dalle OO.SS. territoriali, nei termini contrattuali, alle Organizzazioni datoriali per il rinnovo del Contratto Integrativo Territoriale della Provincia del Verbano Cusio Ossola;

viene sottoscritto il presente Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Territoriale per il settore Edilizia ed Affini 22 dicembre 2006, a valere per la Provincia del Verbano Cusio Ossola.



Premessa

Le Parti firmatarie del presente accordo, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Cna Costruzioni Associazione Provinciale del VCO e Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL, sono consapevoli che il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale della Provincia del Verbano Cusio Ossola si colloca in una fase storica di pesante crisi economica e finanziaria del Paese, che ha colpito con particolare gravità il settore delle costruzioni, causando una preoccupante caduta dei livelli produttivi con pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale.

La profonda e generalizzata crisi del comparto delle costruzioni, che da sempre rappresenta un valore strategico per lo sviluppo economico e sociale per il ruolo anticiclico che lo contraddistingue, rischia di compromettere il sistema della Bilateralità di settore e di destabilizzare l'attuale sistema di relazioni sindacali affermatosi nel corso di decenni.

Questo contesto impone pertanto alle Parti di attivare adeguate iniziative volte a tutelare il patrimonio rappresentato dalla Bilateralità di settore che, operando da sempre a tutela e difesa della competitività delle imprese e della sicurezza e qualificazione professionale delle maestranze, svolge un ruolo insostituibile nella valorizzazione e nella diffusione dei principi di legalità e regolarità, essenziali per il mantenimento di un mercato del lavoro trasparente e sicuro e per il contrasto a fenomeni di illegalità e sleale concorrenza.

Stante la difficile situazione del settore sopra evidenziata, le Parti esprimono la comune convinzione di aver raggiunto la migliore intesa possibile per il rinnovo contrattuale, cercando di contribuire da un lato al mantenimento della competitività delle imprese del territorio provinciale e dall'altro al miglioramento delle condizioni di lavoro dei loro dipendenti.

REGOLAMENTAZIONE

MENSA

Le parti nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione sarà corrisposta una somma a titolo di parziale rimborso spese, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.


L'importo viene confermato nella misura giornaliera vigente all'atto della sottoscrizione del presente Accordo pari a **euro 4,58**.

Detto rimborso sarà effettuato nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni settimanali.

Ai lavoratori che per fattori obiettivi non usufruiranno di detto pasto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva per un numero di ore che, in ogni caso, non potrà superare l'orario normale di lavoro giornaliero e settimanale come definito dall'Accordo 16/12/2010.

A decorrere dal 01/08/2012 l'indennità oraria sostitutiva di mensa per gli operai viene elevata a **euro 0,45**, mentre per gli impiegati l'importo mensile viene elevato a **euro 77,85**.

Su tali indennità, da rapportare all'orario di lavoro effettuato, non opereranno gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuali.



TRASFERTA OPERAI

Spese di viaggio.

Al lavoratore in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in comune diverso da quello di assunzione, situato oltre il limite territoriale di 10 Km., è dovuto, in assenza di mezzi dell'azienda, il rimborso delle spese di viaggio.

Nel caso in cui il lavoratore, in assenza di mezzi dell'azienda, intenda servirsi di propri mezzi, il rimborso delle spese verrà valutato secondo le tabelle ACI per una vettura di media cilindrata (1000 cmc) riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km annui.

Vitto


Per i lavoratori comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali stabiliti per il rimborso delle spese di viaggio, verrà corrisposta, dietro presentazione di idonea documentazione, per il consumo del pasto caldo, la somma di **euro 9,40** - vigente all'atto della sottoscrizione del presente accordo.

Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo, verrà corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva la somma giornaliera di **euro 6,00** - vigente all'atto della sottoscrizione del presente accordo.

Indennità di trasferta

Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato in una distanza di Km 15 dal centro del Comune di assunzione del lavoratore.

- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 15** e sino al limite di **Km 30** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **6%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 30** e sino al limite di **Km 45** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **12%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 45** e sino al limite di **Km 60** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta

 3

una diaria del **18%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 60** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **24%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

La diaria non sarà riconosciuta nel caso in cui il lavoratore debba pernottare in loco perché in tale ipotesi avrà diritto al trattamento di cui al comma 6 dell'art. 24 lettera A – Norme Generali – del CCNL 23/07/2008.

Le distanze di cui al presente punto si intendono misurate in termini di percorrenza stradale dal Municipio del Comune di assunzione al posto di lavoro.

I trattamenti sopra stabiliti non sono dovuti nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Il lavoratore che percepisce i trattamenti di cui al presente articolo dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

NOTA A VERBALE

Le Parti chiariscono che il presente articolo si riferisce unicamente al trattamento di trasferta. Pertanto a dette indennità sono applicate le disposizioni legislative vigenti in materia di imponibilità contributiva e fiscale stabilite dal comma 5, articolo 51, DPR n. 917/1986 e successive modificazioni. Dette indennità non competono quindi per i giorni di assenza, ferie, permesso, malattia, infortunio e comunque non vanno corrisposte nei giorni in cui il dipendente non effettua prestazioni lavorative.

Non si configura nella fattispecie la normativa del "trasfertista" di cui al comma 6 del succitato articolo 5, DPR n. 917/1986.

LAVORI IN GALLERIA

Ai sensi dell'art. 23 Gruppo B. del CCNL 23/07/2008 al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle seguenti percentuali:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico dei materiali; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: **52%**;

- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: **30%**;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: **22%**;

INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Al personale adibito a lavori in alta montagna, in aggiunta alla retribuzione, viene stabilita una indennità nella seguenti percentuali:

- a) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.000 metri e fino a 1.500 metri sul l.m.: **8%**;
- b) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.500 metri e fino a 2.000 metri sul l.m.: **12%**;
- c) per lavori che si svolgono in località site oltre i 2.000 metri sul l.m.: **16%**.

L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza.

INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Ai lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa, compete, a decorrere dal 01.08.2012, un'indennità di reperibilità giornaliera pari a **euro 6,50**.

INDUMENTI ED ATTREZZI DI LAVORO

L'impresa si impegna a fornire ai dipendenti gli attrezzi necessari per lo svolgimento della loro prestazione lavorativa.


Per ogni anno inoltre verranno forniti: un giubbotto, due paia di pantaloni e due paia di scarpe antinfortunistiche.

Le forniture di cui sopra avverranno all'inizio della primavera e dell'autunno.

FERIE

Fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 18 del CCNL 23/07/2008, si concorda che nel periodo luglio - settembre ai dipendenti verrà concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane, più una settimana a richiesta del dipendente.

La quarta settimana di ferie collettive, sarà preferibilmente usufruita in concomitanza delle feste di fine anno.



5

L'epoca del godimento delle ferie, sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro di comune accordo contemporaneamente per azienda, per cantiere, per squadra o individualmente. Le parti in considerazione delle differenti caratteristiche climatiche della provincia, concordano che potranno essere definiti aziendali periodi diversi di utilizzo delle ferie, normalmente entro il mese di maggio di ogni anno.

PERMESSO RETRIBUITO PER LA NASCITA DEL FIGLIO

Al padre lavoratore, in presenza della nascita del figlio/figlia, compete una giornata di permesso retribuito. Sarà cura del lavoratore produrre all'Azienda idonea documentazione della circostanza.

Le parti si danno atto che tale permesso assorbe quello previsto dall'articolo 4, comma 24 della legge 28.06.2012, n. 92.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Si richiamano i precedenti Contratti Provinciali di categoria del 14 maggio 1999, del 24 giugno 2003 e del 22 dicembre 2006, per confermare l'istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - R.L.S.T.

Le parti convengono che i rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale siano unici per tutto il settore dell'edilizia (Industria - Artigianato).

Per tutta la vigenza del presente Accordo, per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'attività del R.L.S.T., la formazione, nonché le modalità di finanziamento, valgono le regole già definite nell'ambito della Bilateralità provinciale.


Stante l'unicità, sopra definita, della figura del R.L.S.T. per tutto il settore dell'Edilizia (Industria - Artigianato), le Parti si impegnano a concordare entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo un regolamento per il funzionamento nel V.C.O. dell'attività del R.L.S.T. sottoscritto da tutte le componenti datoriali e sindacali presenti in seno alla Cassa Edile.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

Con riferimento all'articolo 27 del CCNL 23.07.2008 le Parti concordano di modificare le modalità di attuazione ed erogazione della prestazione nei primi tre giorni di malattia (carenza) come segue:

- il coefficiente di cui al punto a) del citato articolo 27 viene applicato nel caso la malattia superi 5 giorni;
- il coefficiente di cui al punto b) del citato articolo 27 viene applicato nel caso la malattia superi 11 giorni.

Il suddetto trattamento ha decorrenza 01.08.2012 e avrà scadenza 31.12.2013. Le Parti si incontreranno prima della scadenza di tale periodo per analizzare le dinamiche degli eventi di malattia in base al suscitato nuovo regime al fine di valutare l'opportunità di procedere alla eventuale proroga per l'anno successivo. Analogamente si procederà in



6

ordine alla valutazione delle eventuali proroghe successive sino alla stipula del rinnovo del presente accordo territoriale.

Il costo di tale nuova regolamentazione del trattamento di malattia sarà mutualizzato all'interno della Cassa Edile.

Per tutta la vigenza del nuovo regime sarà proporzionalmente ridotto il sussidio di malattia previsto al Punto 2° dell'articolo 28 del Regolamento Generale della Cassa edile sulle prestazioni ed assistenze.

E.V.R. - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Con decorrenza 01.08.2012 è istituito nella Provincia del Verbano, Cusio, Ossola l'Elemento Variabile della Retribuzione - EVR di cui all'articolo 15 dell'Accordo 16 dicembre 2010 per l'attuazione ed integrazione del CCNL 23 luglio 2008 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini.

La corresponsione dell'EVR è correlata ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui all'articolo 42 del vigente CCNL.

Nel rispetto della misura massima determinata dall'articolo 15 del vigente C.C.N.L. di categoria, l'EVR viene stabilito nella misura del 3% dei minimi in vigore alla data del 01.01.2010.

I parametri presi a riferimento a livello territoriale sono i seguenti:

- numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
- monte salari denunciato alla Cassa Edile;
- ore denunciate alla Cassa Edile;
- dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità;
- valore aggiunto settore costruzioni - dati ISTAT provinciali.

I suddetti parametri saranno raffrontati su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente:


Anno 2012 - trienni di riferimento 2008/2007 /2006 su 2007/2006/2005;

Anno 2013 - trienni di riferimento 2009/2008/2007 su 2008/2007/2006;

Anno 2014 - trienni di riferimento 2010/2009/2008 su 2009/2008/2007.

In relazione alla determinazione dell'EVR, qualora:

- uno dei suddetti parametri dovesse risultare pari o positivo, l'EVR sarà riconosciuta nella misura variabile entro il 20% di quanto definito a livello territoriale;
- due dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuta nella misura variabile tra il 20% e il 40% di quanto definito a livello territoriale;



- tre dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuta nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello territoriale;
- quattro dei suddetti parametri dovessero risultare positivi, l'EVR sarà riconosciuta nella misura variabile tra il 70% e il 100% di quanto definito a livello territoriale;
- la totalità dei parametri dovessero risultare positivi, l'EVR sarà riconosciuta nell'interezza di quanto definito a livello territoriale.

Le Parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ogni anno al fine di verificare se sussistono le condizioni per l'erogazione dell'EVR e, nel caso, determinare l'importo dell'EVR a livello territoriale, in un'ottica di uniformità dei trattamenti economici nel settore dell'edilizia.

Per la determinazione dell'EVR relativa al periodo 01.08.2012 - 31.12.2012 le Parti si incontreranno entro il 03.08.2012.

L'EVR, come sopra determinato, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL e dal vigente contratto territoriale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Inoltre le parti si danno atto che l'EVR presenta i requisiti previsti dalle vigenti leggi circa lo sgravio contributivo e l'aliquota fiscale agevolata per detassazione.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo vale in tutto il territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa, associate alle Associazioni Artigiane, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini secondo la sfera di applicazione del CCNL 23/07/2008 e del CCRIL del Piemonte 28/06/2011.

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains six signatures, and the bottom row contains two signatures. The signatures are stylized and vary in complexity, representing the different parties to the agreement.


DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo si applica a decorrere dal 01.08.2012. Per la sua durata valgono le norme in materia stabilite dal CCNL 23.07.2008.

Per le normative non espressamente modificate dal presente Accordo si fa riferimento a quanto precedentemente concordato in sede di contrattazione integrativa territoriale.

Letto, confermato e sottoscritto.


**CONFARTIGIANATO
IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE**



**CNA COSTRUZIONI
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEL VCO**



FILLEA - CGIL



FILCA - CISL



FENEAL - UIL